

REGOLAMENTO
SERVIZIO INTERCOMUNALE di
POLIZIA LOCALE

“ ”

TITOLO I - ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1 Istituzione del Servizio per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale

1. E' istituito tra i Comuni di, ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 il Servizio per la gestione associata e coordinata delle Funzioni di Polizia Locale, in esecuzione della Convenzione tra i Comuni sopra elencati che costituiscono il Servizio intercomunale di Polizia Locale denominato ".....".
2. La Convenzione istitutiva detta le norme fondamentali in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio gestito in forma associata.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Servizio gestito in maniera associata e coordinata è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 Definizioni

1. Si indicano le seguenti definizioni adottate nel presente atto:
 - Convenzione: la vigente Convenzione sottoscritta tra tutti gli Enti succitati;
 - Servizio convenzionato: il servizio di Polizia Locale svolto in maniera associata nell'ambito degli Enti aderenti alla Convenzione;
 - Servizio Intercomunale di Polizia Locale: il Servizio, istituito ai sensi dell'art. 7 della Legge 65/1986 e dell'art. 7 della Legge Regionale 6/2015, avente carattere sovra-comunale, comprendente tutti gli Enti aderenti al Servizio convenzionato;
 - Enti convenzionati: gli Enti aderenti alla Convenzione;
 - Comune capofila: il Comune
 - Emblema del Servizio: il Servizio intercomunale di Polizia Locale, l'elaborazione di un proprio emblema, adotta il logo della Repubblica Italiana e, dove previsto, di Regione Lombardia;
 - Regolamento: il presente Regolamento, recante norme per la disciplina del Servizio per la gestione associata e coordinata delle Funzioni di Polizia Locale, approvato dagli Enti associati.

Art. 3 Finalità e compiti del Servizio convenzionato

1. Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi delle Amministrazioni associate espressi attraverso la Conferenza dei Sindaci prevista dalla Convenzione istitutiva e concorre ad un regolare e ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi individuali facenti capo al singolo e il pubblico interesse. I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto delle esigenze di tutela degli utenti.

2. Il Servizio intercomunale di Polizia Locale adempie alle funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale previste in capo ai Comuni da Leggi e Regolamenti statali e regionali, nonché a quelle conferite alla Polizia Locale dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti e dagli Statuti dei Comuni convenzionati.

3. Il Servizio intercomunale di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci o dai singoli Sindaci per le materie di esclusiva competenza territoriale di ciascun Comune, provvede in particolare a:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia amministrativa locale;
 - b) vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti Autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei Comuni;
 - c) vigilare sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico;
 - d) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle Autorità ed Uffici legittimati a richiederli;
 - e) collaborare, d'intesa con le Autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
 - f) predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni;
 - g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali dei Comuni;
 - h) esercitare le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - i) esercitare le funzioni di educazione alla legalità e qualificazione urbana, anche in relazione alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause, per il concorso allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza;
 - k) esercitare le funzioni di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - l) esercitare il servizio di Polizia stradale attribuito dalla Legge alla Polizia Locale;
 - m) esercitare funzioni di educazione stradale.
- n) Il servizio non provvede alle attività di messo notificatore, all'espletamento delle attività di protocollazione atti, giro enti o posta e autista di scuolabus. Eventuali eccezioni al presente comma, per ragioni di grave e urgente necessità, vengono concordate col Comandante del Corpo intercomunale.

ART. 4 Competenza territoriale del Servizio convenzionato

1. L'ambito territoriale ordinario per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Locale è individuato nel territorio degli Enti aderenti alla Convenzione, indicati al precedente art. 1.

2. Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare. In ogni caso l'intestazione degli atti contiene altresì l'indicazione del Servizio intercomunale riportante l'emblema di cui all'art. 2.

ART. 5 Dipendenza del Servizio convenzionato

1. Con la sottoscrizione della Convenzione è stata istituita la "Conferenza dei Sindaci per la Polizia Locale", composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai rispettivi Assessori delegati per controllare e indirizzare lo svolgimento del Servizio convenzionato di Polizia Locale in base ai criteri definiti nella Convenzione medesima.

2. Spetta alla conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune capofila, o da un Suo delegato, stabilire i programmi, gli obiettivi e le priorità del Servizio convenzionato, nonché le fasi attuative della gestione associata, impartendo le conseguenti indicazioni al Comandante.

3. Il Servizio convenzionato è alle dipendenze del Sindaco di ciascun Comune associato con riferimento agli affari che riguardano le funzioni sindacali da esercitarsi nei propri rispettivi territori comunali.

Art. 6 Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato

1. In via ordinaria il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio dei Comuni convenzionati e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le forze di Polizia dello Stato, garantendo a tal fine gli interventi compresi nella propria competenza istituzionale di cui all'art. 3.

2. In via straordinaria esso può espletare specifiche operazioni in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, eccedenti le competenze ordinarie, sulla base delle disposizioni impartite dal Comandante del Distretto, il tutto a seguito di motivata richiesta delle competenti Autorità.

3. In via ordinaria, il Comandante del Corpo, sentita la Conferenza dei Sindaci, può autorizzare, con disposizione a carattere generale, ipotesi di collaborazione programmata, coordinata e continuativa con le forze di Polizia dello Stato, a seguito di intese appositamente formulate per attività ricorrenti.

4. Ai fini del conferimento della qualità di "Agente di pubblica sicurezza", il Sindaco di ciascun Comune convenzionato, all'atto dell'assunzione di un Agente nel proprio organico, inoltra tempestivamente alla Prefettura apposita comunicazione contenente le relative generalità e gli estremi dell'atto di nomina. Il Prefetto, verificati i requisiti di legge procede con il conferimento della qualifica.

ART. 7 Rapporti esterni

1. Tutte le richieste di intervento da parte delle FF.OO. sono rivolte al Comandante del Servizio intercomunale.
2. Agli operatori è di norma fatto divieto di corrispondere direttamente alle richieste di servizi, fatti salvi gli obblighi di Legge e i casi di assoluta urgenza. L'operatore che ha ricevuto l'ordine urgente o la richiesta di prestare un certo servizio non attraverso la normale via gerarchica è tenuto a darne, appena possibile, notizia al Comandante del Servizio o in sua assenza ad un Ufficiale di Polizia Locale o altro superiore gerarchico.

ART. 8 Distaccamenti territoriali / Sportelli

1. In considerazione di necessità logistiche, tecniche e organizzative, vengono altresì mantenuti gli uffici territoriali presso i Comuni aderenti alla convenzione.

ART. 9 Struttura e organizzazione del Servizio intercomunale

1. La gestione e la realizzazione delle Funzioni è affidata al Servizio intercomunale di Polizia Locale e coordinato dal Comandante, dal Vice Comandante e dagli Ufficiali di Polizia Locale.
2. Gli ufficiali, responsabili dei distaccamenti territoriali o sportelli eventualmente istituiti, dipendono funzionalmente e gerarchicamente dal Comandante.
3. Gli addetti alla Polizia Locale, impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dalla convenzione, sono sottoposti di volta in volta all'autorità del Sindaco e del Comandante nel cui ambito territoriale si trovano ad operare e gli eventuali relativi proventi contravvenzionali si suddividono tra gli Enti facenti parte della convenzione con le modalità previste dalla convenzione medesima.

ART. 10 Rapporto gerarchico

1. L'ordinamento gerarchico del Servizio intercomunale di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti e a parità di qualifica, dalla data di nomina nella stessa. A parità di tale data, da quella di nomina nella qualifica precedente, ed ancora, a parità di tutte le date, dall'età.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dal superiore gerarchico, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi vigenti.
3. Ogni qualvolta si riscontrino inosservanze alle disposizioni di servizio ed ai Regolamenti vigenti, gli Ufficiali e gli Agenti hanno l'obbligo di segnalarle al Comandante.

TITOLO II - ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO

ART. 11 Dotazione organica

1. La dotazione organica del Servizio intercomunale di Polizia Locale è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei Servizi di Polizia Locale di ciascun Comune aderente alla Convenzione.
2. Ciascun Comune per l'istituzione del Servizio intercomunale mette a disposizione il personale attualmente in servizio. Il personale del Servizio intercomunale conserva il proprio rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.
3. Ogni comune partecipa alla convenzione con tutto il personale a disposizione secondo un criterio stabilito dall'art.18 Convenzione

ART. 12 Attribuzioni del Comandante

1. Il Comandante del Servizio Intercomunale è scelto dalla conferenza dei sindaci e nominato dal Sindaco del comune capofila e riveste il ruolo di coordinatore per le funzioni di Polizia Locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza e gestisce l'attività. Il Comandante è responsabile della direzione tecnico/giuridico/amministrativa del Servizio associato. È, altresì, responsabile verso i Sindaci dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico/operativo degli appartenenti al Corpo e dell'utilizzo delle risorse in dotazione.
2. Al Comandante competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'articolo 107 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. e dallo statuto comunale, quelli previsti da altre Leggi, Regolamenti, e in particolare:
 - a) Relaziona personalmente al Sindaco del territorio ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio e qualora l'esigenza sia determinata da un servizio svolto in forma associata, se del caso, anche alla Conferenza dei Sindaci;
 - b) Organizza il servizio nel rispetto delle direttive dei Sindaci, ovvero in attuazione degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci;
 - c) Assicura, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
 - d) Elabora, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
 - e) Emanava, anche in sinergia con il Comando integrato, le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di Leggi e Regolamenti;
 - f) Sorveglia costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona

per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Sindaco del territorio gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;

- g) Cura in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
- h) Dispone i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali nonché emana le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
- i) Cura la formazione del personale e l'addestramento degli appartenenti al Corpo;
- l) Assicura la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- m) Controlla e trasmette alla competente Autorità Giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.;
- n) Cura il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- p) Rappresenta il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche compresi i rapporti con i media;
- q) Adotta le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza e, in particolare, l'adozione di ordinanze e autorizzazioni di competenza comunale riferibili alle funzioni di Polizia Locale;
- r) favorisce l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale svolto in forma associata e coordinata;
- s) persegue l'omogeneizzazione dei Regolamenti di Polizia amministrativa locale;
- t) assicura la formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
- u) rappresenta l'ente in giudizio, in caso di ricorso a verbali di accertamento di violazioni amministrative.

5. Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione fornendo tempestivamente le informazioni da questi richieste per il regolare svolgimento dell'attività del Servizio fornendo al Comandante del Corpo Intercomunale gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli Enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

6. In caso di assenza o impedimento del Comandante del Servizio associato, assume lo status e le funzioni di Comandante, il Vice Comandante o altro Ufficiale di Polizia Locale. In caso di assenza di entrambi può essere delegato altro graduato.

7. Il Comandante del Corpo è inoltre responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione, ferma restando la responsabilità specifica dei singoli consegnatari.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento ai singoli Regolamenti comunali di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 13 Attribuzioni e doveri del Vice Comandante

1. Il Vice-Comandante del Corpo è nominato dalla Conferenza dei Sindaci, dirige l'organizzazione tecnico operativa del Servizio conformemente alle direttive ricevute e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.
2. Egli deve in modo particolare:
 - a) Sovrintendere alle attività dei servizi che gli sono stati affidati. A tal fine coordina i preposti agli uffici e tutto il personale assegnato per il raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;
 - b) Svolgere funzioni vicarie di direzione del Corpo in caso di assenza o impedimento del Comandante;
 - c) Svolgere le altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante;
3. In caso di assenza del vice-Comandante, altro graduato appositamente individuato, esercita pienamente ogni funzione di comando in relazione alle decisioni urgenti non prorogabili.
4. Nel caso della concomitante presenza di più ufficiali, a parità di grado, le funzioni vengono svolte dal graduato di servizio presente.

ART. 14 Funzioni e compiti degli Agenti

1. Ogni Agente è responsabile della corretta esecuzione del lavoro riferita ai compiti professionali assegnati.
2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) e gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.
3. Spettano agli Agenti i seguenti compiti:
 - a) Vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune di appartenenza e nelle aree decentrate del territorio, nonché, qualora vi sia comandato, anche dei comuni aderenti alla convenzione;
 - b) Esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di Legge, dei Regolamenti e delle Ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - c) Accertare e contestare gli illeciti nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti, facendo riferimento alle norme violate e nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - d) Prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
 - e) Assumere un comportamento improntato al massimo rispetto reciproco ed alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni;

- f) Depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al responsabile;
 - g) Disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
 - h) Quali Agenti di Polizia Giudiziaria apprendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
 - i) Vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, pulizia ambientale ed edilizia;
 - j) Non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le Leggi, per mantenere l'ordine pubblico, o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni.
 - k) La regolazione del traffico e i rilievi tecnici di incidenti stradali facendo uso anche di strumenti complessi;
 - l) La sorveglianza dei beni e degli immobili costituenti il patrimonio comunale;
 - m) L'assistenza e le informazioni ai cittadini;
 - n) La segnalazione ai competenti uffici dell'esistenza di pericoli di varia natura, per l'attuazione degli interventi urgenti di manutenzione, ecc.;
 - o) Nei casi consentiti dalla Legge, l'arresto o il fermo dell'indiziato in flagranza di reato.
4. L'Agente di Polizia Locale provvede inoltre alla redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di specie e segnatamente alla predisposizione di atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima.
5. In particolari casi di necessità ed urgenza e in assenza di funzionari più alti in grado, l'Agente di Polizia Locale può organizzare il proprio servizio in modo da far fronte alle esigenze dello stesso, assumendosene la piena responsabilità e dandone tempestiva comunicazione ai superiori.
6. L'Agente di Polizia Locale qualora chiamato a rendere testimonianza dinnanzi all'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa per questioni inerenti il servizio svolto, sarà sempre tenuto ad adempiere a detta incombenza, considerando le ore di servizio svolte per detti scopi come rientranti nel normale orario di servizio, o in caso di eccedenza, come lavoro straordinario. A dette incombenze e alle medesime condizioni di cui sopra, gli Agenti interessati saranno tenuti, per questioni inerenti i servizi resi in convenzione, anche nell'eventualità che il Comune alle cui dipendenze gli stessi svolgono servizio receda dalla Convenzione.

ART. 15 Qualità rivestite dal personale del Corpo intercomunale

1. Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla Legge, rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 4 e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- a) "Pubblico Ufficiale" ai sensi dell'art. 357 del Codice penale;
- b) "Agente di Polizia Giudiziaria" ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Codice di procedura penale e successive modifiche, a condizione che sia in servizio;
- c) "Ufficiale di Polizia Giudiziaria", riferita al Comandante e agli addetti al coordinamento e al controllo, così come disposto dal combinato disposto dagli artt. 3 e 5 comma 1, lett. a) della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e 57 - comma 3 del Codice di Procedura Penale;
- d) "Agente di Pubblica Sicurezza". Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 a tutti gli addetti al servizio perché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 2 della norma pre-citata.
- e) "Agente di Polizia stradale" ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

2. Tutto il personale del Corpo può inoltre, per specifiche esigenze di servizio limitate nel tempo e alla sola urgenza, assumere la qualità di messo comunale.

TITOLO II - ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO

ART. 16 Tipologia del servizio

1. Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di polizia Locale:

- a) servizi esterni appiedati;
- b) servizi esterni a bordo di veicoli;
- c) servizi interni.

2. I servizi esterni devono essere collegati al Comando con apparecchio ricetrasmittente o con telefono cellulare. Gli operatori muniti di radio o cellulare sono tenuti a mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando quando in convenzione e quando quest'ultimo sia presidiato.

3. I servizi interni attengono sia a compiti di istituto che a compiti amministrativi. Ai servizi interni può essere addetto personale appartenente al Servizio intercomunale e anche personale di idoneo profilo professionale amministrativo. In tal caso il suddetto personale è inserito nella struttura gerarchico-funzionale del Servizio associato.

ART. 17 Ordini e disposizioni di servizio

1. Il Comandante, attraverso periodici ordini di servizio, dispone la programmazione, la predisposizione e la esecuzione dei servizi di Polizia Locale per i vari settori di attività. Nell'ordine di servizio vengono indicate l'orario di servizio, le modalità di espletamento del servizio, il contingente numerico e nominativo da impiegare, equipaggiamento e mezzi, l'eventuale responsabile del servizio e le finalità da perseguire.
2. Per i servizi di carattere occasionale o che comunque trascendono la gestione ordinaria, il Comandante dirama apposite disposizioni che possono anche essere impartite oralmente.
3. Per particolari circostanze gli ordini di servizio e le disposizioni debbono essere illustrate al personale, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa, ed anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.
4. Modifiche all'ordine di servizio e/o delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere introdotte solo dal Comandante che ne ha curato l'emanazione, ovvero da chi ne fa le veci, o da altro ufficiale appositamente delegato.

ART. 18 Orario e turni di servizio

1. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Corpo e/o Servizio di Polizia Locale è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale.
2. Quando ricorrano necessità eccezionali e non programmabili o particolari esigenze di servizio lo richiedano, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato e in turni e/o orari diversi da quelli ordinari.
3. L'orario di copertura dei vari servizi è previsto dagli ordini e disposizioni a ciò relativi, tenuto conto delle esigenze tecnico-operative del servizio. L'orario di lavoro nella fascia oraria prevista dalle 07:00 alle 19:00 dal lunedì al sabato, orario di servizio dalle 07:15 alle 18:45 dal lunedì al sabato.
4. Il Comandante, nel caso di suddivisione in due o più distaccamenti, deciderà l'orario di servizio ed il numero delle pattuglie impiegate sul territorio all'interno della fascia oraria di cui al c.3, tenuto conto delle esigenze e delle peculiarità di ciascun distaccamento.
5. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
6. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;

c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto.

7. Per "attività operativa" si intende qualsiasi attività diretta a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di Polizia Locale, compresi i servizi di pianificazione e programmazione dell'attività nonché quelli di supporto.

8. La sede del Comando intercomunale costituisce il luogo di lavoro del personale assegnato il quale manterrà, ad inizio e fine turno, la timbratura presso il proprio ente di appartenenza, salvo recarsi nel più breve tempo possibile presso la sede di lavoro indicata nel presente articolo.

ART. 19 Mobilità, distacchi, comandi e missioni

1. L'ambito territoriale ordinario di svolgimento delle funzioni del Servizio convenzionato di Polizia Locale, come anzidetto, è quello dei territori dei Comuni associati.

2. L'ambito ordinario delle attività svolte è quello del territorio degli Enti convenzionati di cui al precedente comma 1 o dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

3. Gli appartenenti al Servizio intercomunale possono essere impiegati per effettuare missioni esterne al territorio comunale di cui al comma 1, nei seguenti casi:

a) ai fini di collegamento e rappresentanza, su autorizzazione del Comandante e del Sindaco dove gli operatori sono dipendenti;

b) per soccorso in caso di calamità o disastri, ovvero per rinforzare altri Corpi e/o Servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, su autorizzazione del Sindaco del Comune capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci. In tal caso esse sono ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra gli Enti interessati e ne va data comunicazione al Prefetto.

ART. 20 Idoneità fisica

1. In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo Intercomunale possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi a seguito di certificazione medica motivata e rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

ART. 21 Disciplina e retribuzione degli istituti contrattuali - rinvio

1. Le turnazioni, il lavoro straordinario e gli altri istituti contrattuali richiamati nel presente Regolamento sono disciplinati e retribuiti ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, cui si fa espresso rinvio per tutto quanto qui non disciplinato.

TITOLO IV - FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 22 Formazione professionale

1. Tutto il personale della Polizia Locale del Servizio convenzionato è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le modalità stabilite dal Comandante, i corsi di qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento professionale organizzati.
2. Il Comandante, tenuto conto delle esigenze di servizio del Corpo programma la frequenza del personale ai corsi, eventuali relative spese saranno poste a carico dei Comuni convenzionati.
3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.
4. I vincitori di concorso hanno l'obbligo di frequentare specifici corsi di base per gli agenti e di qualificazione professionale per gli ufficiali.
5. Durante il periodo di prova, e comunque sino all'espletamento del corso di cui al precedente comma, il personale vincitore di concorso non può essere utilizzato per servizi esterni con funzioni di agente di Pubblica Sicurezza o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, fatta salva l'attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi stessi.

ART. 22bis Accesso al Servizio

1. Oltre alle norme previste dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, si applicano, ad integrazione di esse, le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Servizio intercomunale di Polizia Locale:
 - possesso della patente di guida di categoria B o superiore, con l'obbligo della guida dei "Veicoli in dotazione al Corpo";
 - idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
 - disponibilità incondizionata al porto delle armi d'ordinanza e agli strumenti di difesa personale eventualmente assegnati con provvedimento del Sindaco.
2. i titoli di studio e/o requisiti per l'accesso alle posizioni organiche di Servizio, sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 23 Norme generali di condotta

1. Il personale del Servizio intercomunale di Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie

azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

2. Il personale deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio ai Comuni convenzionati.

ART. 24 Comportamento in pubblico

1. L'appartenente al Servizio intercomunale deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o fornendo indirizzi secondo criteri di opportunità ed equità e deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

2. L'appartenente al Servizio intercomunale, quando opera in ambito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento.

3. Il personale del Servizio Intercomunale che opera in uniforme tiene un comportamento consono all'uniforme medesima.

4. L'appartenente al Servizio intercomunale deve assumere nei confronti della collettività un comportamento consono alla sua funzione, non deve dilungarsi in discussioni con cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato delle Amministrazioni convenzionate, del Servizio e dei colleghi.

ART. 25 Disciplina

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio convenzionato si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle Leggi, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

2. I rapporti gerarchici e funzionali fra appartenenti al Corpo intercomunale sono improntati sul reciproco rispetto, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità.

ART. 26 Rapporto con i superiori

1. Tutti gli appartenenti al Servizio convenzionato sono tenuti ad uniformarsi alle direttive impartite dai Sindaci dei Comuni convenzionati. Sono altresì tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici a norma del presente Regolamento. Le disposizioni devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesive della dignità personale di coloro cui sono dirette.

2. In caso di disposizione ritenuta illegittima, l'addetto al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza motivata o scritta allo stesso. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione. L'addetto non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla Legge penale.

ART. 27 Reclami

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono rivolgere direttamente al Comandante richieste di colloquio, istanze e reclami.

2. In ogni caso gli appartenenti al Corpo possono presentare, in via gerarchica, cioè per il tramite del Comandante del Servizio intercomunale, istanze e reclami alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 28 Obblighi al termine del servizio

1. Il personale, al termine di ogni turno di servizio deve redigere breve relazione di servizio, soffermandosi in particolar modo su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, riferendo con apposita annotazione di servizio al Comandante per gli adempimenti di Legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 29 Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale del Servizio intercomunale di Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche, nonché a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non siano coperte da segreto d'ufficio, e relative a servizi di istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura è attuata dal Comandante in osservanza di specifiche direttive della Conferenza dei Sindaci.

3. È inoltre fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

ART. 30 Saluto

1. Il saluto militare è dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle Autorità e ai cortei funebri. Il saluto va altresì rivolto anche al superiore, che deve rispondervi, nonché verso i Sindaci dei Comuni associati.

2. È dispensato dal saluto:

- a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico, o che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei compiti di istituto;
 - b) il personale alla guida o a bordo di veicoli;
 - c) il personale in servizio di scorta al gonfalone civico e alla bandiera nazionale.
3. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza del copricapo.

ART. 31 Ferie - Riposi - Permessi

1. In materia di ferie, riposi e permessi, si applicano le vigenti disposizioni di Legge e contrattuali.
2. La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali.
3. Con apposito atto interno verranno disciplinate modalità e tempistiche per l'inoltro delle richieste di ferie, riposi o permessi.
4. La relativa fruizione dovrà essere espressamente autorizzata preventivamente dal Comandante, sentito il Responsabile dell'Ente di appartenenza.
5. In particolari periodi dell'anno, quali il periodo di Natale, Pasqua, ed i mesi di Giugno, Luglio e Agosto, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla programmazione del Comando. Il numero di effettivi assenti per ferie, permessi o recuperi non potrà superare il 40% del personale in organico del Servizio convenzionato, arrotondato all'unità superiore. Se per qualsiasi ragione il personale rinuncia alle ferie concordate (nei periodi di Natale, Pasqua e mesi estivi giugno luglio e agosto) deve comunicarlo al Comandante che avrà cura di inserirlo nella turnazione, previo ammonimento scritto del personale che omette tale comunicazione.

TITOLO VI - DOTAZIONI

ART. 32 Uniformi e Distintivi di grado

1. La foggia e le caratteristiche dell'uniforme e dei distintivi di grado del Servizio intercomunale di Polizia Locale sono quelle determinate in conformità alla legislazione di Regione Lombardia.
2. Con apposite direttive emanate dal Comandante, sulla base degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci, viene disciplinato l'uso dell'uniforme, tenuto conto della natura dei servizi da eseguire e della stagionalità di riferimento, stabilendo uniformemente l'utilizzo dell'uniforme invernale o estiva.
3. Sempre con appositi provvedimenti emanati dal Comandante del Servizio Intercomunale e sulla base degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci viene disciplinato l'uso dei distintivi di grado.

4. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni e pulizia, con proprietà, dignità e decoro nelle modalità previste dal regolamento regionale di Polizia Locale.
5. Essa deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della fornitura.
6. E' vietato variare la foggia dell'uniforme e portare qualsiasi oggetto che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.

ART. 33 Servizi in uniforme

1. Gli appartenenti al Servizio intercomunale di Polizia Locale prestano servizio in uniforme.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile, su disposizione del Comandante, ove ricorrano particolari motivazioni di impiego tecnico-operativo.

ART. 34 Tessera di riconoscimento

1. Agli appartenenti del Servizio di Polizia Locale dei Comuni convenzionati è rilasciata dal Sindaco del Comune di appartenenza una tessera di riconoscimento che certifica l'identità e la qualifica della persona, nonché gli estremi dei provvedimenti di assegnazione dell'arma se assegnata, di cui all'art. 6, quarto comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e del Decreto prefettizio di conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza.
2. Le caratteristiche della tessera sono conformi a quanto previsto da Regione Lombardia. La tessera reca la foto in uniforme del titolare, a capo scoperto, da rinnovarsi con decorrenza quinquennale, la sua firma e quella del Sindaco, nonché il timbro del Corpo e/o Servizio di appartenenza.
3. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in servizio esterno, sia in uniforme che in abiti civili, sono tenuti a recare con sé la tessera di riconoscimento.
4. La tessera deve essere esibita su richiesta, e preventivamente nei casi in cui il servizio sia prestato in abito civile.
5. La tessera va restituita all'atto della cessazione del servizio e ritirata a seguito di sospensione dal servizio.
6. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente ai competenti organi di Polizia e al Comando di appartenenza lo smarrimento o la sottrazione del documento.
7. Il Comandante o suo delegato, periodicamente, controlla a ciascun appartenente la tessera di riconoscimento.
8. I distintivi di riconoscimento e di grado sono rispettivamente conformi a quelli contemplati dalla legislazione di Regione Lombardia.

ART. 35 Strumenti in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione sono conformi a quanto previsto da Regione Lombardia.

2. L'utilizzo dei veicoli per i turni del Servizio Intercomunale avverrà secondo le disposizioni impartite dal Comandante.
3. L'assegnazione al personale dei veicoli e degli altri strumenti di servizio in dotazione al Servizio, è disposta dal Comandante con ordine di servizio. Chi li ha in consegna è tenuto ad usarli esclusivamente ai fini del servizio, deve conservarli in buono stato e segnalare ogni necessità di manutenzione al Comandante predetto.
4. E' altresì fatto divieto di utilizzare i veicoli in dotazione al Corpo da parte di persone non appartenenti al Servizio stesso.
5. L'utilizzo di mezzi e altri strumenti di servizio facenti capo alle dotazioni dei singoli Servizi di Polizia Locale dei Comuni convenzionati, ai fini dell'espletamento di servizi erogati in regime di convenzione, dovranno essere utilizzati in maniera proporzionata e tale da garantire, a consuntivo, che ogni Comune fornisca il proprio apporto in termini strumentali al buon funzionamento del Servizio.
6. Gli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, qualora in dotazione, e le manette d'ordinanza.
7. All'occorrenza strumenti di difesa personale - quali bastone estensibile, spray urticante e giubbotto anti taglio - anti proiettile, il cui uso diventa obbligatorio qualora gli stessi vengano impegnati in servizio di ordine pubblico - sono assegnati individualmente con provvedimento del Sindaco del Comune di appartenenza.

TITOLO VII - RICONOSCIMENTI

ART. 36 Riconoscimenti

1. Agli appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, possono essere conferiti i seguenti riconoscimenti, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:
 - a) compiacimento o nota di merito del Comandante;
 - b) elogio scritto del Comandante del Corpo;
 - c) encomio semplice del Sindaco del Comune capofila, su proposta della Conferenza dei Sindaci.Viene conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale che va oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che, per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, consegue apprezzabili risultati nei compiti di istituto;

- d) encomio solenne deliberato dal Consiglio comunale del Comune capofila su proposta della Conferenza dei Sindaci. Viene conferito al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa;
- e) proposta di ricompensa al valore civile per gli atti di particolare coraggio.

TITOLO VIII - VESTIARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ART. 37 Norme generali sul vestiario

1. Il Comandante provvede alla dotazione di vestiario d'ordinanza a favore del personale di Polizia Locale, secondo la tipologia e la qualità previste dalla legislazione regionale della Lombardia, nonché la quantità, la durata e le scadenze previste con proprie disposizioni, sulla base degli indirizzi forniti dalle Conferenze dei Sindaci su proposta del Comandante.
2. Il vestiario, corredato dei necessari segni distintivi, deve rispondere alle esigenze d'istituto secondo quanto in tal senso disposto dalla legislazione regionale di Regione Lombardia.

ART. 38 Sostituzione capi deteriorati

1. Nel caso in cui il capo di vestiario assegnato risulti inutilizzabile prima dell'avvenuta decorrenza dei termini di durata previsti, per motivi non addebitabili al dipendente, il Comandante provvederà a sostituirlo previo il ritiro di quello deteriorato.
2. La decorrenza della durata del capo sostituito coincide con la data del ritiro.

ART. 39 Danneggiamento dell'uniforme

1. Il dipendente che per comportamento doloso o di colpa grave renda necessaria la sostituzione dei capi di vestiario assegnati sarà tenuto al risarcimento del danno patrimoniale arrecato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari nei quali potrà altresì incorrere qualora non ottemperi all'obbligo di cui al primo comma del successivo articolo.

ART. 40 Divieto di alterazione dell'uniforme

1. Nessuna eccezione, di colore o di foggia, è ammessa a quanto disposto dalle normative regionali con propri provvedimenti legislativi o amministrativi, come peraltro è fatto divieto di asportare ai capi di vestiario stemmi, fregi o gradi ad essi applicati.

ART. 41 Dispensa dall'uso dell'uniforme

1. Il Comandante può, con debita motivazione, dispensare temporaneamente il dipendente dall'indossare durante l'orario di lavoro la divisa assegnatagli o dall'usare i capi di vestiario

d'ordinanza, senza con ciò integrare o modificare la dotazione di vestiario prevista con il presente Regolamento.

ART. 42 Vestiario stagionale e di rappresentanza

1. Il Comandante del Servizio Intercomunale, sentita la Conferenza dei Sindaci, con proprie disposizioni di servizio provvederà, a seconda delle stagioni o circostanze, a stabilire con quali capi, nell'ambito della disciplina regionale, debba avvenire la vestizione di servizio da parte degli appartenenti al Servizio convenzionato.

2. Qualora i Comuni convenzionati intendano istituire, con personale del Servizio convenzionato, una unità con compiti di rappresentanza, alla stessa verranno consegnati eventuali articoli di buffetteria o altro, non espressamente previsti nel presente Regolamento, ritenuti dall'Amministrazione indispensabili e necessari per il servizio.

PARTE IX - NORMA DI CHIUSURA

ART. 43 Norma di chiusura

Il presente Regolamento entra in vigore con la sottoscrizione della convenzione da parte dei Sindaci degli Enti convenzionati.